



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 20 del 10/01/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra per prestazioni in medicina trasfusionale ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/01/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra per prestazioni in medicina trasfusionale ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- la Casa di Cura Villa dei Fiori Acerra, quale presidio ospedaliero accreditato, con nota del 01/10/2024, acquisita in pari data al prot. di questa A.O.R.N. n. 28370/e, ha chiesto la stipula di un accordo volto ad ottenere la fornitura di circa n. 1000 emocomponenti;
- la direzione strategica di questa azienda ha avviato tale procedimento e, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, ha chiesto parere interno ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentale;

Considerato che

- il Direttore U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale di questa A.O.R.N., dott.ssa Sonia Raimondi, con email del 25/11/2024, ha espresso il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;
- la direzione strategica, in cooperazione con la predetta direttrice, ha ritenuto opportuno rivisitare le condizioni originarie dello schema ricevuto dalla Casa di Cura Villa dei Fiori Acerra e, con nota del 05/11/2024, ha manifestato la disponibilità alla conclusione dell'accordo per la fornitura di emocomponenti per uso trasfusionale, prestazioni in medicina trasfusionale e medicinali emoderivati prodotti dal plasma nazionale in conto – lavorazione, trasmettendo, al contempo schema convenzionale da sottoscrivere;

Preso atto che

la casa di cura, ricevuto tale schema, ha proposto la modificazione dell'art. 11, relativa ad un eventuale recesso unilaterale anticipato, accolto da questa A.O.R.N. con nota prot. n. 35749/u del 03/12/2024;

Precisato che

- i rapporti economici dell'accordo di cui trattasi sono disciplinati all'art. 10 dell'atto convenzionale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e, in particolare, i costi sono delineati agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- le remunerazioni previste in favore del personale in servizio presso questa A.O.R.N., sono da intendersi quali prestazioni occasionali, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e ripartite come di seguito disposto:
 - a) al Direttore U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale l'incremento del 20% sui contributi previsti al punto 6. dell'art. 10 dell'atto convenzionale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
 - b) al restante personale, di seguito altresì elencato, verrà corrisposto il valore attribuito ad ognuno di essi in rapporto al 20% della fatturazione pervenuta, ai sensi del punto 11. del medesimo art. 10 e, precisamente:
 - b1) al dirigente medico 1.8;
 - b2) al dirigente biologo 1.5;
 - b3) al Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico 1.4;
 - b4) al CPS Infermiere 1.0;
 - b5) all' Operatore Socio Sanitario 0.5;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Ritenuto

pertanto, poter stipulare convenzione con la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra per prestazioni in medicina trasfusionale ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

- 1) di stipulare convenzione con la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra per prestazioni in medicina trasfusionale ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017;
- 2) di stabilire che l'accordo avrà durata triennale dalla data della stipula, salvo diritto unilaterale di recesso;
- 3) di precisare che i rapporti economici dell'accordo di cui trattasi sono disciplinati all'art. 10 dell'atto convenzionale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e, in particolare, i costi sono delineati agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- 4) di precisare altresì le remunerazioni previste in favore del personale in servizio presso questa A.O.R.N., sono da intendersi quali prestazioni occasionali, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e ripartite come di seguito disposto:
 - a) al Direttore U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale l'incremento del 20% sui contributi previsti al punto 6. dell'art. 10 dell'atto convenzionale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
 - b) al restante personale, di seguito altresì elencato, verrà corrisposto il valore attribuito ad ognuno di essi in rapporto al 20% della fatturazione pervenuta, ai sensi del punto 11. del medesimo art. 10 e, precisamente:
 - b1) al dirigente medico 1.8;
 - b2) al dirigente biologo 1.5;
 - b3) al Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico 1.4;
 - b4) al CPS Infermiere 1.0;
 - b5) all'Operatore Socio Sanitario 0.5;
- 5) di incaricare il Direttore U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale quale referente esecutivo dell'accordo di cui trattasi con il compito particolare di coordinare tutte le attività poste in essere per le forniture o consulenze oggetto dell'accordo;
- 6) di demandare al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane la creazione di un codice identificativo specifico per il marcatempo digitale al fine di permettere, tra l'altro, la regolare ripartizione degli emolumenti al personale incaricato;
- 7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento dei Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Servizio Immuno – Trasfusionale ed alla Casa di Cura interessata;
- 8) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di programmare l'avvio e la calendarizzazione delle prestazioni convenzionate.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annechiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **STIPULARE** convenzione con la Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra per prestazioni in medicina trasfusionale ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017;
- 2) **STABILIRE** che l'accordo avrà durata triennale dalla data della stipula, salvo diritto unilaterale di recesso;
- 3) **PRECISARE** che i rapporti economici dell'accordo di cui trattasi sono disciplinati all'art. 10 dell'atto convenzionale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e, in particolare, i costi sono delineati agli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- 4) **PRECISARE** altresì le remunerazioni previste in favore del personale in servizio presso questa A.O.R.N., sono da intendersi quali prestazioni occasionali, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e ripartite come di seguito disposto:
 - a) al Direttore U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale l'incremento del 20% sui contributi previsti al punto 6. dell'art. 10 dell'atto convenzionale, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
 - b) al restante personale, di seguito altresì elencato, verrà corrisposto il valore attribuito ad ognuno di essi in rapporto al 20% della fatturazione pervenuta, ai sensi del punto 11. del medesimo art. 10 e, precisamente:
 - b1) al dirigente medico 1.8;
 - b2) al dirigente biologo 1.5;
 - b3) al Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico 1.4;
 - b4) al CPS Infermiere 1.0;
 - b5) all'Operatore Socio Sanitario 0.5;
- 5) **INCARICARE** il Direttore U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale quale referente esecutivo dell'accordo di cui trattasi con il compito particolare di coordinare tutte le attività poste in essere per le forniture o consulenze oggetto dell'accordo;
- 6) **DEMANDARE** al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane la creazione di un codice identificativo specifico per il marcatempo digitale al fine di permettere, tra l'altro, la regolare ripartizione degli emolumenti al personale incaricato;
- 7) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Dipartimento dei Servizi Sanitari, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Servizio Immuno – Trasfusionale ed alla Casa di Cura interessata;
- 8) **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di programmare l'avvio e la calendarizzazione delle prestazioni convenzionate.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" partita IVA 02201130610, con sede in Caserta alla via Palasciano s.n. Edificio A, in persona del Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, di seguito denominata, per semplicità di lettura, "Azienda fornitrice"

E

La Casa di Cura privata Villa dei Fiori srl, con sede in corso Italia n. 233 Acerra (NA) 80011 nella persona del Presidente ing. Francesco Ciccarelli che assume la rappresentanza legale dell'ente ai fini del presente accordo, priva di Servizio Trasfusionale, di qui innanzi "Struttura sanitaria ricevente"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Oggetto e Causa)

- Oggetto della convenzione è la fornitura di:
 - emocomponenti per uso trasfusionale;
 - prestazioni di medicina trasfusionale;
 - medicinali emoderivati prodotti dal plasma nazionale in *conto – lavorazione*.
- Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice e recepisce le direttive di quest'ultima ai fini di una ottimale esecuzione dell'accordo.
- La causa per la quale si stipula il presente accordo è dettagliatamente evinta dall'*Accordo Stato-Regioni Rep. n. 85/CSR del 25/05/2017*, che disciplina la fornitura di sangue e suoi prodotti relativi a servizi di medicina trasfusionale.

ARTICOLO 2 (Obblighi delle parti)

- L'Azienda fornitrice si impegna a rendere edotte le normative vigenti in materia ed i suoi relativi aggiornamenti. Ai fini del presente accordo, si obbliga a:
 - garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
 - definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dagli allegati alla presente convenzione,
 - fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 - richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
 - richiesta di medicinali emoderivati da canto lavorazione;
 - richiesta di prestazioni in medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, o altre tipologie specificate al momento della richiesta);
 - modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
 - modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
 - confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni

- di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
- c7) garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
 - c8) conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
 - c9) gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si obbliga a:
- a) riconoscere l'esclusività della fornitura;
 - b) non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'azienda sanitaria locale di afferenza del paziente stesso per i servizi assistenziali ad esso previsti, secondo modalità stabilite da disposizioni regionali;
 - c) comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
 - d) restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c5);
 - e) garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
 - f) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
 - g) far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

- 1) La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue.
- a) **Consulenza di medicina trasfusionale.** La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.
 - b) **Sicurezza della trasfusione.** La struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.
 - c) **Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali.** La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.
 - d) **Richiesta trasfusionale.** La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.
 - e) **Indagini pretrasfusionali.** Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.
 - f) **Assegnazione e consegna.** Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.
 - g) **Modalità di confezionamento e trasporto.** Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto. Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti. Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente

- riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.
- h) **Modalità di conservazione.** Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.
 - i) **Avvenuta trasfusione.** Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.
 - j) **Gestione delle unità non utilizzate.** Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.
 - k) **Gestione delle reazioni ed eventi avversi.** Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.
 - l) **Gestione delle unità autologhe.** Il paziente candidato al *pre*-deposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di *pre*-deposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
- 2) Qualora il paziente debba effettuare il *pre*-deposito presso un Servizio Trasfusionale di un Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 4 **(Emodiluzione e recupero peri-operatorio)**

Le attività inerenti alla emodiluzione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5 **(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)**

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificamente delineate tra le parti e allegate alla presente convenzione.

ARTICOLO 6 **(Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione)**

1. L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 7 **(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)**

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla trasfusione e all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 8 **(Tracciabilità)**

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.

2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse risponderanno ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 9 **(Attrezzature, tecnologie e locali)**

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'Azienda fornitrice da parte della Struttura sanitaria ricevente o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

ARTICOLO 10 **(Rapporti economici)**

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) e per le prestazioni specialistiche oggetto del presente accordo si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cui all' Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
3. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
4. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Agli emocomponenti distribuiti con carattere d'urgenza, si applicherà un supplemento su ognuno di essi di € 10,50, rispetto alle tariffe di cui al precedente punto 1.
6. Sono previsti, inoltre, i seguenti contributi, a cui si applicherà un incremento del 20% rispetto al fatturato complessivo ai sensi del D.M. del 01/09/1995 e s.m.i.:
 - a) spese per il funzionamento generale dell'apparato organizzativo;
 - b) invio aggiornamenti della normativa vigente inerenti agli aspetti applicativi delle procedure operative standard per l'attuazione degli scopi del presente accordo;
 - c) attività di riepilogo analitico di tutte le prestazioni erogate;
 - d) attività di *auditing* periodico.
7. Per ogni richiesta di emocomponenti per uso trasfusionale relativa alla valorizzazione della consulenza in medicina trasfusionale prevista al precedente art. 3, punto 1), si applicherà la tariffa prevista dal nomenclatore regionale, vigente al momento della sua erogazione.
8. La U.O.C. Servizio Immuno - Trasfusionale dell'Azienda fornitrice invierà, con cadenza bimestrale, il riepilogo dettagliato delle prestazioni eseguite alla U.O.C. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, che provvederà ad emettere fattura alla struttura sanitaria ricevente.
9. La *Casa di Cura* provvederà al pagamento dei corrispettivi entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura di cui al precedente punto 8. Eventuali contestazioni della medesima in ordine ad anomalie riepilogative od errori materiali delle prestazioni, non sospenderanno il pagamento e, qualora accertate dalla Azienda fornitrice, verranno compensate a saldo sul prossimo bimestre di riferimento.
10. L'inosservanza dei termini e delle modalità di corresponsione delle prestazioni di cui al precedente punto 9., determineranno, da parte dell'azienda fornitrice, la temporanea sospensione del servizio fino al saldo del credito insoluto al momento della richiesta.
11. La ripartizione dei corrispettivi professionali al personale dipendente afferente alla U.O.C. Servizio Immuno – Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, avverrà secondo regolamentazione interna da predisporre a cura del Direttore della medesima struttura.

ARTICOLO 11 **(Durata)**

- 1) La presente convenzione produrrà i suoi effetti con decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione per una durata di anni tre. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base

della programmazione regionale. E' comunque salva la facoltà della Struttura sanitaria ricevente di recedere dalla presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, dandone preavviso di mesi tre all'Azienda fornitrice con qualsiasi strumento idoneo ad attestarne il ricevimento.


- 2) Copia della presente convenzione verrà trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 12
(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione le parti dichiarano che sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

per l'Azienda Ospedaliera
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di Caserta
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

per la Casa di Cura privata
Villa dei Fiori srl
di Acerra
Il Presidente
Francesco Ciccarelli



ALLEGATO 1**Estratto del catalogo regionale approvato con DGRC n. 95 del 29/02/2024**

90.48.4	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Caratterizzazione del range termico)	€ 1,90
90.48.5	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Con mezzo potenziante)	€ 9,20
90.49.1	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI (Titolazione)	€ 20,80
90.49.2	ANTICORPI ANTI ERITROCITARI IDENTIFICAZIONE	€ 26,70
90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	€ 10,20
90.53.2	ANTICORPI ANTI PIASTRINE	€ 47,10
90.53.3	ANTICORPI ANTI PIASTRINE IDENTIFICAZIONE	€ 97,00
90.54.5	ANTICORPI EMOLITICI ANTI ERITROCITARI	€ 7,70
90.57.3	ANTIGENI HLA (Ciascuno)	€ 19,10
90.57.4	ANTIGENI PIASTRINICI	€ 46,10
90.58.2	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs diretto]	€ 7,60
90.63.2	ERITROCITI: ANTIGENI NON ABO E NON RH (Per ciascuno antigene)	€ 7,40
90.64.4	FENOTIPO Rh	€ 11,60
90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	€ 8,50
90.65.4	GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh Il controllo	€ 5,17
90.73.2	PROVA CROCIATA DI COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE	€ 9,30
90.73.3	PROVA CROCIATA PIASTRINICA	€ 6,60
90.77.1	TEST DI KLEIHAUER (Ricerca emazie fetali)	€ 3,00
99.07.1	TRASFUSIONE DI SANGUE O EMOCOMPONENTI	€ 28,40
99.71	PLASMAFERESI TERAPEUTICA	€ 482,90
99.72	LEUCOAFERESI TERAPEUTICA	€ 443,10
99.73	ERITROAFERESI TERAPEUTICA	€ 410,70
99.73.1	ERITROAFERESI CON SACCHE MULTIPLE	€ 48,30
99.74	PIASTRINOAFERESI TERAPEUTICA	€ 448,80
89.7	VISITA GENERALE	€ 22,70
89700.031	VISITA DI MEDICINA TRASFUSIONALE	€ 20,66

ALLEGATO 2

PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI TRA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE E TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Tabella 1

Codice	Prodotto (unità) *	Tariffa (€)
99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	188,50
99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	189,18
99739	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato per uso clinico	23,23
99760	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato entro 24h dal prelievo per frazionamento industriale	23,23
99761	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato entro 72h dal prelievo per frazionamento industriale	18,58
99738	Plasma da aferesi	141,17
99745	Plasma da prelievo multicomponente	89,18
99762	Singola unità di buffy-coat	8,00
99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	20,00
99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (5 unità di BC)	100,00
99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	207
99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418
99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256
99746	Concentrato granulocitario da aferesi	547
99768	Linfociti da aferesi	478
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+) <i>valutare costi aggiuntivi di caratterizzazione (test di vitalità, emocolture)</i>	668
	Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale <i>vedi tariffa IBMDR</i>	17.000
	Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale ad uso autologo/allogeneico dedicato <i>raccolta, manipolazione, caratterizzazione e qualificazione, congelamento, stoccaggio (1 anno), distribuzione (escluso il trasporto al CT)</i>	2.800
99717	Crioprecipitato	

